

# CONVENZIONE

Tra

**NORDEST MERCATI – Centro Agroalimentare Treviso srl** (C.F. e P.IVA: 04876640261), con sede in Treviso, via Mercato Ortofrutticolo, 16, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante sig. Francesco Volpato, che dichiara di essere munito dei poteri necessari per la stipulazione del presente atto, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci di data del 29/04/2022  
(di seguito anche: “**NEM**” o “**Ente Gestore**”),

e

la ditta **XXXX** (C.F. e P.IVA: [•]) con sede in [•], Via[•], in persona del Legale Rappresentante [•] nato a [•] il [•] (C.F. [•])

(di seguito anche l' “**Assegnataria**”)

Di seguito congiuntamente anche le “**Parti**” o singolarmente la “**Parte**”

Premesso che

a) NEM si è resa aggiudicataria – a seguito di procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Treviso, al cui esito è stata stipulata una convenzione tra NEM ed il Comune di Treviso in data 28.06.2018, rep. n. 13.410, ben nota alle parti (di seguito anche, solo la “**Concessione**”) – in sintesi:

- (i) dell'affidamento in concessione della progettazione e realizzazione di lavori di riqualificazione relativi al Mercato Ortofrutticolo di Treviso, meglio descritti nella Concessione;
- (ii) della gestione del Mercato Ortofrutticolo di Treviso (di seguito anche il “**Mercato**”).

- b) il Posteggio costituisce un corpo unico autonomo e dotato di allacciamenti ai servizi, da attivare a cura dell'Assegnataria;
- c) le Parti intendono ora, con la presente Convenzione, disciplinare modalità e termine dell'Assegnazione in capo all'Assegnataria.

Ciò premesso, tra le Parti

si conviene e stipula quanto segue

## **ART. 1 PREMESSE**

1.1. Le premesse formano parte integrante del presente contratto.

## **ART. 2 OGGETTO DELLA ASSEGNAZIONE**

2.1. NEM assegna in godimento alla ditta **xxxx**, che accetta i Posteggi situati all'interno del Mercato nel fabbricato contrassegnati dalle sigle F14, F15, così come individuato nella planimetria qui allegata (**Allegato A**).

2.2. L'Assegnataria dovrà utilizzare il Posteggio nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti in materia nonché del Regolamento di Mercato, che dichiara di ben conoscere.

2.3. L'Assegnataria ben conosce – e ne dà atto - che i locali del piano primo del fabbricato sono destinati ad esclusivo uso tecnico, talché eventuali, diversi utilizzi, ovvero, opere compiute dall'Assegnataria e non rientranti in tale destinazione d'uso sono da intendersi sin d'ora vietati.

## **ART. 3 DURATA DELLA ASSEGNAZIONE**

3.1. La presente Assegnazione ha decorrenza da [•] e sino al 31.12.2024, con durata rinnovabile per un periodo di anni tre e, successivamente, di triennio in triennio, salva disdetta di una delle Parti, da inviarsi all'altra a mezzo pec almeno sei mesi prima della scadenza del termine, originario o rinnovato.

3.2. Il mancato rinnovo dell'Assegnazione, così come la cessazione a qualsiasi titolo o per qualsivoglia causa della stessa, non costituirà titolo per qualsivoglia indennizzo o compenso di sorta a favore dell'Assegnataria.

3.3. In caso di cessazione, in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, del rapporto di concessione tra il Comune di Treviso e NEM, verrà automaticamente a scadere pure il rapporto di concessione tra l'Ente Gestore e l'Assegnataria disciplinato dalla presente Convenzione, essendo il secondo rapporto comunque

risolutivamente condizionato alla vigenza del primo.

#### **ART. 4 CANONE MENSILE**

4.1. La Assegnataria si obbliga a versare un canone mensile, a titolo di corrispettivo, di Euro **2.524,37** oltre ad IVA.

4.2. La misura del canone verrà maggiorata annualmente, senza necessità di specifica richiesta o messa in mora, con decorrenza dal 1° Gennaio di ciascun anno (e ciò anche in ipotesi di rinnovo della Assegnazione ai sensi del precedente art. 3.1), in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT (commisurata al mese di dicembre di ogni anno) dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

4.3. Il canone potrà inoltre essere modificato dall'Ente Gestore in ragione delle seguenti cause: dei costi ordinari o straordinari di gestione; degli ammortamenti, anche fiscali; dell'eventuale costituzione di riserve, di qualsiasi natura, ivi inclusi, pertanto, riserve e/o fondi per i programmi di realizzazione (anche ex novo), miglioramento e/o manutenzione, ordinari o straordinari, degli impianti e/o degli immobili oggetto della concessione.

4.4. Le modifiche del canone, quando diverse da quelle previste dal superiore art. 4.2., dovranno essere comunicate, con un preavviso di 30 giorni, all'Affittuaria, la quale potrà esercitare il recesso, con preavviso di tre mesi, dal presente accordo entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione stessa.

#### **ART. 5 MODALITÀ E TERMINE DI PAGAMENTO DEL CANONE**

5.1. Il canone verrà versato mensilmente dalla Assegnataria in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante rimessa diretta o bonifico bancario.

5.2. In ogni caso di ritardato pagamento del canone, la Assegnataria dovrà corrispondere gli interessi di mora sull'importo dovuto, nella misura pari al Tasso Ufficiale di Riferimento BCE, maggiorato di 3 punti percentuali su base annua, senza alcuna necessità di diffida o messa in mora.

#### **ART. 6 CORRISPETTIVO PER ALTRI SERVIZI**

6.1. Il canone di cui all'art. 4 che precede riguarda esclusivamente la concessione in godimento del Posteggio.

6.2. Restano esclusi dal canone, e dovranno pertanto essere corrisposti a parte, a semplice richiesta di NEM: (i) i diritti di mercato per l'accesso e sosta di veicoli; (ii) il contributo servizio asporto rifiuti; (iii) i corrispettivi per servizi di pulizia e derattizzazione; i costi per la manutenzione dell'impianto fotovoltaico.

6.3. Dovrà inoltre essere corrisposto a parte il corrispettivo per eventuali servizi diversi e facoltativi richiesti all'Ente Gestore (quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, forme pubblicitarie, chiamate con altoparlante, servizio di fotocopiatura ed altri servizi d'ufficio: i Servizi Facoltativi), salva la discrezionale attuazione o meno dei servizi medesimi da parte di NEM e salvo quanto specificato al successivo articolo 15 della presente convenzione.

#### **ART. 7 DICHIARAZIONI E OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIA**

7.1. L'Assegnataria prende atto che il Posteggio viene ad essa consegnato nello stato e grado in cui si trova, alla stessa Assegnataria ben noto, e che le attuali condizioni del Posteggio assegnato non costituiscono e non potranno costituire motivo di reclamo o di contestazione da parte dell'Assegnataria, nei confronti dell'Ente Gestore, né di risoluzione del presente contratto.

7.2. In ogni ipotesi di cessazione della Assegnazione e/o della efficacia del presente accordo, per qualsiasi motivo intervenuta, l'Assegnataria si impegna a restituire il Posteggio in buono stato manutentivo, salvo il normale deperimento d'uso.

7.3. L'Assegnataria dichiara di essere in regola con la normativa giuslavoristica in tema di salute, previdenza e sicurezza sul lavoro e di infortunistica nonché di impiegare mezzi, impianti e macchinari conformi alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza e di prevenzioni infortuni; e inoltre che gli stessi si trovano nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza e sono sottoposti a periodica manutenzione e revisione; la stessa si impegna inoltre a dare immediata evidenza scritta di quanto sopra all'Ente Gestore, a semplice richiesta dello stesso. L'Assegnataria, in ogni caso, dichiara di essere dotata di DVR, di piano Emergenza e primo soccorso, obbligandosi a mantenerli aggiornati secondo le prescrizioni normative vigenti.

7.4. Considerate le responsabilità in capo all'Ente Gestore sull'intero centro ove sorge il Mercato, l'Assegnataria si obbliga, entro il 31.12 di ogni anno di durata della presente Assegnazione, a trasmettere

copia a NEM dei documenti DVR, DUVRI e del piano emergenza del sito aziendale.

7.5. L'Assegnataria si obbliga a implementare, nei magazzini ad assegnati, le uscite di sicurezza prescritte dai VV.FF. in totale adempimento il piano di sicurezza di sito di tutta l'area mercatale redatto dall'Ente Gestore, che l'Assegnataria dichiara espressamente di conoscere.

7.6. L'Assegnataria si obbliga a far sì che – in conformità alla normativa D.lgs.81 e alle prescrizioni previsti dai CPI dei singoli stands – le pareti di divisione fra i magazzini garantiscano la soglia REI 60 oppure valori REI superiori, nel caso siano previsti dai competenti organi e che tutte le modifiche/rotture/danneggiamenti alle medesime siano ripristinate a carico dell'Assegnataria stessa, che si impegna a dare tempestiva evidenza all'Ente Gestore sia delle modifiche/rotture/danneggiamenti che delle modalità d'intervento e ripristino secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia di sicurezza.

7.7. L'Assegnataria si obbliga a trasmettere all'Ente Gestore copia di tutta la documentazione relativa alla conformità degli impianti elettrici e delle verifiche delle messe a terra di tali impianti.

7.8. L'Assegnataria si impegna a far sì che il sistema di rilevazione fumi presente all'interno di ciascun magazzino sia garantito funzionante ed accessibile in qualsiasi momento e che non vi saranno modifiche prive di previa autorizzazione dell'Ente Gestore (nonché degli enti preposti al relativo controllo).

7.9. L'Assegnataria garantisce, inoltre, che nei propri spazi gli estintori ad essa assegnati, che sono stati collocati dall'Ente Gestore stesso, non saranno spostati o rimossi senza valido motivo e comunque in assenza di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore.

7.10. L'Assegnataria si obbliga a comunicare previamente all'Ente Gestore eventuali accessi da parte di carriers e/o provider di servizio dati esterni per modifiche e/o nuove installazioni di tutti i sistemi di telecomunicazioni (sia in fibra sia per impianti via radio o wireless); qui precisato che l'Assegnataria dichiara espressamente di essere consapevole che non è consentita la posa di cavi né interrati né per via aerea, in quanto dovranno essere utilizzati necessariamente i cavidotti di proprietà dell'Ente Gestore. Ad ogni modo, l'Ente Gestore mette a disposizione dell'Assegnataria che ne dovesse fare apposita richiesta un punto di accesso e distribuzione all'interno dei locali tecnici direzionali, che consenta all'Assegnataria stessa l'allacciamento e l'erogazione del servizio dati da parte del proprio carrier e/o provider di servizi dati.

7.11. L'Assegnataria per quanto inerente gli aspetti igienico sanitari dovrà richiedere a propria cura e spese l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività che dovrà svolgere negli spazi assegnati da NEM. Stessa cosa dovrà fare per gli allacciamenti alle linee di acquedotto e fognatura ai gestori del servizio per il Comune di Treviso, previa comunicazione all'ente gestore sia della domanda sia della risposta ottenuta e relativa documentazione.

7.12. L'Assegnataria si obbliga – per esigenze di pubblica sicurezza – a comunicare tempestivamente al servizio di ingresso del Mercato tutti gli accessi di visitatori autorizzati (fornitori, clienti, agenti, ecc.), oltre che a fornire, in base alle norme di legge e di cui al Regolamento di Mercato, le corrette indicazioni dei soggetti, tra i propri dipendenti, adibiti alle attività esercitate all'interno del Posteggio e per questo autorizzati all'ingresso entro la sede del Mercato. Qui precisato che la mancata comunicazione di tali dati da parte dell'Assegnataria sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ente Gestore, anche nell'ottica di una possibile segnalazione alle Autorità competenti ai fini della valutazione di condotte che possano rientrare in ipotesi di reati di immigrazione clandestina.

7.13. L'Assegnataria si impegna a far sì che tutti i propri soci, dipendenti, collaboratori dotati di apposito pass per il parcheggio, collochino le proprie vetture all'interno delle aree a tal fine identificate.

7.14. L'Assegnataria – qualora avesse necessità di destinare delle aree e delle pedane per lo stoccaggio dei *bins* – si impegna a chiedere l'autorizzazione all'Ente Gestore, che provvederà ad individuare, nel caso di disponibilità, l'area di stoccaggio temporanea in conformità alle esigenze dell'Assegnataria.

7.15. L'Assegnataria si obbliga, in ogni caso, a non accostare materiale proprio (e, a titolo esemplificativo, i c.d. *bins*) alle pareti esterne e laterali dei magazzini, consapevole, tra l'altro, che tanto avverrebbe in totale violazione delle disposizioni generali e dei VV.FF in materia di sicurezza. Le Parti danno atto che l'eventuale violazione di tale disposizione sarà essere oggetto di sanzioni ed eventuale valutazione di responsabilità in capo all'Assegnataria.

#### **ART. 8 ORDINARIA E STRAORDINARIA MANUTENZIONE**

8.1. Gli interventi di ordinaria manutenzione del Posteggio sono a carico della Assegnataria, e così i relativi costi. Eventuali, relativi costi, anche di istruttoria, che dovessero essere anticipati dall'Ente Gestore, verranno integralmente rimborsati dall'Assegnataria.

8.2. Saranno a carico dell'Assegnataria gli eventuali interventi, anche di straordinaria manutenzione, coi

relativi costi, che si rendessero necessari per adeguare gli impianti e i servizi del Posteggio alle normative vigenti e/o sopravvenute e relative alla specifica attività svolta dalla Assegnataria medesima.

8.3. Almeno 30 giorni prima di dar corso agli interventi di cui ai superiori artt. 8.1. ed 8.2., l'Assegnataria dovrà specificare, con comunicazione a mezzo pec, all'Ente Gestore la natura, le modalità e le tempistiche degli interventi.

8.4. L'Ente Gestore, giustificandone il motivo, potrà opporsi alla effettuazione degli interventi, che ne risulteranno per l'effetto vietati, con comunicazione da inviarsi nei 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 8.3. che precede.

8.5. Solo in caso di comprovata ed indifferibile urgenza, l'Assegnataria potrà effettuare gli interventi di cui ai superiori artt. 8.1. e 8.2., dando comunicazione scritta all'Ente Gestore immediatamente e, comunque, entro le 24 ore dal verificarsi delle ragioni che giustificano l'intervento, della relativa loro urgenza e indifferibilità e delle modalità d'intervento.

8.6. Gli interventi di straordinaria manutenzione non ricompresi nel superiore art. 8.2. (e, tra essi e a mero titolo di esempio, quelli inerenti eventuali opere di adeguamento a prescrizioni normative in materia di igiene, sanità e sicurezza della circolazione) saranno esclusivamente ed integralmente realizzati a cura dell'Ente Gestore, che ne sosterrà i costi relativi, fermo restando quanto disposto dai precedenti art. 4.3. art. 4.4..

8.7. L'Ente Gestore provvederà all'effettuazione degli interventi di cui al superiore art. 8.6 con le modalità previste dall'art.10 di questa Convenzione.

8.8. Gli interventi di straordinaria manutenzione di cui all'art. 8.6 che precede potranno essere effettuati dalla medesima Assegnataria, solo previa richiesta scritta di quest'ultima (necessariamente accompagnata da dettagliato preventivo di spesa) e successiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

In tal caso, il rimborso delle spese sostenute dall'Assegnataria – che non potrà eccedere i limiti del preventivo di spesa e che sarà in ogni caso condizionato alla presentazione di idonea documentazione di spesa effettiva, prodotta a consuntivo - verrà effettuato mediante compensazione con il credito di NEM per i canoni mensili a scadere.

8.9. Con specifico riguardo all'impianto fotovoltaico del Mercato, le Parti danno atto che:

8.9.1: ogni tipologia d'intervento su tale impianto competerà in via esclusiva, anche per le manutenzioni, all'Ente Gestore, che si farà carico di anticipare i relativi costi; l'Ente Gestore si occuperà altresì, anticipando i relativi costi, di stipulare una polizza assicurativa dell'impianto fotovoltaico contro i seguenti rischi: guasti elettrici, incendi, eventi atmosferici;

8.9.2: tutti i costi di cui al precedente punto 8.9.1 verranno successivamente ripartiti tra i concessionari, in proporzione ai kW rispettivi degli impianti. Talché l'Assegnataria si obbliga, sin d'ora, a corrispondere all'Ente Gestore quanto verrà riconosciuto a suo carico in virtù di tale ripartizione proporzionale. Nel caso di interventi esclusivamente riconducibili al singolo Assegnatario ed al relativo Posteggio, i relativi costi verranno integralmente rimborsati da esso Assegnatario.

8.10. Qualsiasi spesa per opere di ripristino delle strutture mercatali che dovesse essere sostenuta dall'Ente Gestore a seguito di danneggiamenti causati dall'Assegnataria o da soggetti ad essa riferibili, verranno da quest'ultima integralmente rimborsati.

#### **ART. 9 ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI**

9.1. L'Assegnataria si obbliga a non apportare modifiche, innovazioni, addizioni e migliorie al Posteggio, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente Gestore.

9.2. Venuta meno l'efficacia, per qualsiasi motivo, del presente accordo, l'Assegnataria rimetterà in pristino, a propria cura e spese, il Posteggio senza diritto ad alcun indennizzo, compenso o corrispettivo per eventuali modifiche, innovazioni, addizioni o migliorie apportate, anche se autorizzate. L'Ente Gestore potrà a propria discrezione chiedere la riduzione in pristino del Posteggio per tutte o parte delle migliorie o addizioni apportate, ovvero acquisirle in via definitiva, senza alcun diritto della Assegnataria al versamento di alcun rimborso o indennizzo.

#### **ART. 10 DIMINUIZIONE DI GODIMENTO PER RIPARAZIONI ED INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE OVVERO PER PROVVEDIMENTO DELLA PUBBLICA AUTORITA'**

10.1. Eventuali interventi di manutenzione straordinaria verranno effettuati da parte di NEM direttamente o per il tramite di terzi incaricati, previa comunicazione scritta alla Assegnataria recante i seguenti dati:

a) data di inizio lavori e durata prevedibile dei medesimi;

b) oggetto e caratteristiche dei lavori.

10.2. La comunicazione dovrà pervenire alla assegnataria almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori. Nel caso di urgenza NEM potrà avviare i lavori senza il rispetto del predetto termine, previa semplice comunicazione a mezzo pec.

10.3. Ove gli interventi comportino l'impossibilità temporanea di godimento/uso del Posteggio, sarà temporaneamente e per pari periodo sospeso l'obbligo della Assegnataria di corrispondere il canone .

10.4. Ove gli interventi comportino una riduzione parziale del godimento l'Assegnataria avrà diritto, per tutta la durata della diminuzione, ad una riduzione proporzionale del canone da concordarsi in buona fede tra le Parti in ragione del minor godimento del Posteggio.

10.4. Quanto previsto dai superiori artt. 10.2 e 10.3. si applicherà anche in ogni altra ipotesi di impossibilità temporanea ovvero diminuzione del godimento/uso del Posteggio per provvedimento della Pubblica Autorità, senza che tali ipotesi possano dar corso ad alcuna risoluzione del presente accordo.

### **ART. 11 POLIZZE ASSICURATIVE**

Art. 11.1 L'assegnataria si obbliga a stipulare e a mantenere per tutta la durata della presente assegnazione e sino a 60 giorni successivi al venir meno del presente accordo, a propria cura e spese e con primaria compagnia di assicurazione,

- A) adeguata polizza assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi e operai che copra tutti i rischi dell'attività con massimale non inferiore a 2 milioni di €. La polizza di responsabilità civile dovrà comprendere anche la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di committente , subappaltante, oppure co-appaltatore di altre ditte che svolgono attività complementari a quella prestata dall'assicurazione quali (pulizia, facchinaggio, sorveglianza, manutenzione, ) sia per danni a terzi sia per danni ai lavoratori stessi.
- B) si impegna altresì, a totale esonero e copertura di qualsiasi responsabilità di NEM nei suoi confronti, a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione una polizza per il valore totale dei beni (propri e in uso) contenuti nei locali (quali ad esempio macchinari/attrezzature/merci...) a copertura di qualsiasi danno/deterioramento eventualmente agli stessi derivante, quale ne sia la causa. Tale polizza dovrà escludere qualsivoglia possibilità di rivalsa da parte della Compagnia di Assicurazione nei confronti del Locatore.
- C) si assume inoltre l'onere relativo alla stipulazione di una polizza di assicurazione per i danni causati ai locali tenuti in locazione (Rischio Locativo) anche se causati con colpa grave dello stesso, per un massimale non inferiore ad € 200 mila per ogni modulo e per i Danni a Terzi/Vicini derivanti da incendio (Ricorso Terzi) per un massimale non inferiore ad 1,5 milioni di €.  
La garanzia di Ricorso Terzi dovrà coprire anche l'eventuale danno per l'interruzione e/o sospensione dell'attività di terzi per un massimale di almeno 300 mila €.

La Assegnataria rinuncia espressamente- salvo il caso di dolo - all'azione di rivalsa nei confronti di NEM prevista dall'art. 1916 del Codice Civile, per tutte le ipotesi di danno previste da tali polizze.

Contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione l'Assegnataria consegnerà copia delle polizze sopra indicate a NEM, alla quale dovrà trasmettere entro il 31 gennaio di ogni anno copia del rinnovo annuale delle polizze medesime nonché del pagamento dei relativi premi.

11.2. La mancata stipula della polizza, il mancato rinnovo e/o la cessazione di efficacia della stessa per qualsiasi motivo intervenuta, comportano la risoluzione della presente convenzione ex art. 1456 c.c.

### **ART. 12 DIVIETO DI CESSIONE**

12.1. L'Assegnazione è effettuata all'Assegnataria con espresso divieto di cederla, in tutto o in parte, a terzi, senza consenso di NEM eccettuati i casi consentiti dal Regolamento di Mercato e dalla disciplina legislativa e regolamentare in materia.

### **ART. 13 DEPOSITO CAUZIONALE**

13.1. A garanzia dell'esatto adempimento di ogni obbligazione prevista dalla presente convenzione, la Assegnataria presterà cauzione a mezzo di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa per importo pari a 3 mensilità del canone, ovvero, alternativamente, effettuerà deposito per uguale somma presso l'Ente Gestore.

13.2. In quest'ultima ipotesi, ove al termine del rapporto la Assegnataria abbia esattamente adempiuto ad ogni obbligazione inerente e conseguente alla presente convenzione e sua esecuzione, la somma

depositata verrà restituita alla Assegnataria maggiorata di interessi pari a quelli del Tasso Ufficiale di Riferimento ridotto di tre punti. In caso di Tasso Ufficiale di Riferimento sceso al di sotto dei 3 punti, il deposito cauzionale sarà da considerarsi infruttifero.

#### **ART. 14 REVOCA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – RECESSO DELL'ASSEGNATARIA - RICONSEGNA DEL POSTEGGIO**

14.1. NEM avrà diritto di revocare l'assegnazione del Posteggio e comunque di ritenere risolto di pieno diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cc nei seguenti casi:

- 1) applicazione nei confronti delle persone fisiche, del titolare o del legale rappresentante, o degli amministratori e/o dei soci della Assegnataria, di una qualsiasi delle misure di prevenzione note come "provvedimenti antimafia";
- 2) cessione totale o parziale del Posteggio a terzi a qualsiasi titolo effettuata, con negozio reale o simulato, in violazione dell'art. 12;
- 3) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite all'interno del Mercato;
- 4) inattività completa del posteggio di vendita per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno solare, senza giustificati motivi, o mancata introduzione dei quantitativi minimi di merce di cui all'art. 7, punto 3, della L.R. n. 20 1979, nel corso dell'anno solare precedente;
- 5) accertata morosità di oltre 3 mesi, anche non consecutivi, nel pagamento del canone;
- 6) irrogazione della sanzione di cui all'articolo 34 n.2 lett. B del Regolamento di mercato;
- 7) scioglimento o messa in liquidazione della società assegnataria;
- 8) trasferimento - in qualsiasi forma, a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità effettuato - della partecipazione di controllo della società assegnataria o comunque, mutamento della compagine dei soci della Assegnataria, ove costituita in forma di società di persone;
- 9) dichiarazione di fallimento della Assegnataria o assoggettamento ad altre procedure concorsuali minori o stato di insolvenza della medesima.
- 10) accertate gravi frodi commerciali a danno di terzi commesse dalla Assegnataria;
- 11) omessa trasmissione all'Ente Gestore, da parte dell'Assegnataria, di tutta la documentazione relativa alla conformità degli impianti elettrici e delle verifiche delle messe a terra di tali impianti.

14.2. In ogni ipotesi di revoca della Assegnazione, come in ogni ipotesi di cessazione, per qualsiasi titolo ragione o causa, della Assegnazione stessa, come dell'efficacia di questo contratto, il Posteggio con ogni annesso e pertinenza dovrà essere riconsegnato a NEM libero e sgombero da pesi, persone e cose, anche interposte, entro giorni 15 dalla semplice richiesta scritta da parte di NEM all'Assegnataria.

14.3. In caso di ritardo nella riconsegna, per ogni Posteggio non rilasciato, l'Assegnataria dovrà corrispondere una penale di Euro 180,00 per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo e di Euro 360,00 per ogni giorno di ritardo dal trentunesimo in poi, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 15 ASPORTO RIFIUTI E DERATTIZZAZIONE**

15.1. Il contributo per il servizio di asporto rifiuti, curato in via autonoma dall'Ente Gestore, verrà addebitato all'Assegnataria e da questa rimborsato nei limiti di pertinenza alla superficie oggetto di assegnazione, a semplice richiesta di NEM, in conformità alle tariffe commisurate alle normative in vigore. Qui precisato che la tariffa viene determinata in misura proporzionale alle quantità di rifiuti smaltiti, con opportuno tagliandino recante il peso del materiale.

Le spese per il servizio di derattizzazione saranno rimborsate dalla Assegnataria nei limiti di pertinenza alla superficie oggetto di assegnazione, a semplice richiesta di NEM.

#### **ART. 16 FORO ESCLUSIVO**

16.1. Per ogni e qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

#### **ART. 17 PRIVACY**

17.1. Le Parti prendono atto che le disposizioni della normativa sulla privacy (Regolamento (UE) 2016/679: di seguito "GDPR") riguardano il trattamento dei dati personali relativi alle sole persone fisiche e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini del presente contratto, ciascuna Parte potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti (i) l'altra Parte, ove si tratti di impresa individuale o libero professionista, e/o comunque (ii) i rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'altra

Parte.

17.2. L'Assegnataria dichiara di essere a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali dalla stessa comunicati per la conclusione ed esecuzione del presente contratto saranno raccolti e trattati da NEM, quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento. L'Assegnataria prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del presente contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

17.3. E' onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali propri rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all'altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del presente contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso.

#### **ART. 18 CLAUSOLA FINALE**

18.1. Il presente accordo annulla e sostituisce ogni precedente contratto od intesa tra le Parti.

18.2. Per quanto qui non espressamente disposto le Parti concordemente rinviando alla disciplina di settore costituita, tra l'altro, dalla Legge 25.03.1959 n. 125, dalla Legge Regionale 30.03.1979 n. 20, oltreché dal Regolamento di Mercato vigente.

#### **ART. 19 REGISTRAZIONE**

19.1. Al fine della registrazione si precisa che la prestazione di servizi di cui alla presente convenzione è soggetta ad IVA. Le eventuali spese di registrazione verranno suddivise tra le Parti in giusta metà.

#### **ART. 20 COMUNICAZIONI ED ELEZIONE DI DOMICILIO**

21.1. Tutte le comunicazioni previste da questa convenzione dovranno essere effettuate a mezzo pec ai seguenti indirizzi

quanto a NEM: [nordestmercati@pec.it](mailto:nordestmercati@pec.it)

quanto all'Assegnataria: [•]

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente contratto:

quanto a NEM, in Treviso, Via Mercato Ortofrutticolo, 16

quanto alla Assegnataria, [•]

Treviso, \_\_\_\_\_

**Ditta xxxxx**

**NORDEST MERCATI – Centro Agroalimentare Treviso srl**

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente i seguenti articoli: n. 3 (durata dell'Assegnazione); n. 4 (corrispettivo); 5 (modalità e termine di pagamento del canone); n. 7 (dichiarazioni e obblighi dell'Assegnataria); 8 (ordinaria e straordinaria manutenzione); 9 (addizioni e miglioramenti); 10 (diminuzione di godimento per riparazioni ed interventi di straordinaria manutenzione); 16 (foro esclusivo); 20 (comunicazioni ed elezione di domicilio).

**Ditta XXXX**

**NORDEST MERCATI – Centro Agroalimentare Treviso srl**

Allegati:

A) Planimetria Posteggio